



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area tutela del danno alla persona

Prot. 2020-U-DANN-104

Roma, 23 marzo 2020

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Provinciali INCA
Alle Zone INCA
Al Coordinamento Nazionale AREA
Al Dip.to Welfare e Nuovi Diritti CGIL
Alle Categorie Nazionali CGIL
Indirizzi Sede

Oggetto: **COVID 19 - Chiarimenti agevolazioni lavorative legge 104/92**

Care compagne e cari compagni,

Come noto, con l'emanazione del Decreto Legge 18-2020, sono state previste agevolazioni lavorative sia per i lavoratori che assistono familiari riconosciuti in situazione di handicap grave sia per i lavoratori stessi in situazione di disabilità.

Il dettato normativo, come spesso accade, questa volta forse giustificato dal carattere emergenziale della situazione, lascia degli evidenti dubbi interpretativi sui possibili fruitori dei benefici.

Infatti, in questi ultimi giorni, **nonostante l'Inps con proprio messaggio abbia dato** indicazioni su alcuni aspetti della norma, ci sono pervenute, comunque, numerose richieste di chiarimenti.

Questo ci da modo di ripercorrere sinteticamente tutte le misure, relative all'handicap, introdotte dal governo, anche alla luce del messaggio pubblicato dall'Inps.

COVID 19: speciale congedo (15gg)

Si tratta di un congedo straordinario da 15 giorni massimi usufruibili per il periodo che va dal 5 marzo al 3 aprile, è alternativo tra i due genitori. Non è possibile richiedere il congedo se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito o se in alternativa è stato richiesto il bonus per i servizi di baby-sitting.

Lavoratori dipendenti privati

Possono accedere i genitori di **figli¹ con handicap in situazione di gravità senza limiti di età**, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. L'indennità è al 50% e ci sono i contributi figurativi.

La domanda:

1. I genitori di figli in situazione di handicap grave (fino ai 12 anni) che hanno presentato domanda di prolungamento del congedo parentale (art. 33 D.lgs. 151/2001) e, alla data del 5 marzo 2020, ne stanno già fruendo, **non devono avanzare una nuova richiesta all'istituto**. I periodi saranno convertiti d'ufficio nello "speciale congedo", con la relativa indennità.
In caso di genitori non fruitori dello speciale congedo ma che intendono beneficiarne, in presenza di tutti i requisiti per l'accesso al congedo parentale, possono presentare richiesta all'Inps e al datore di lavoro, utilizzando il canale telematico già in uso per i congedi parentali.
2. I genitori di figli portatori di handicap grave (maggiori di 12 anni), che non stanno beneficiando del prolungamento del congedo parentale, **dovranno presentare formale richiesta**. Qualora la fruizione sia precedente alla data della domanda, la stessa **potrà essere inoltrata con data retroattiva** (massima decorrenza 5 marzo 2020), utilizzando le procedure telematiche del normale congedo parentale, disponibili dalla fine di marzo.

1

Le disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata

Possono accedere al beneficio i genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. L'indennità riconosciuta è pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità. Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

La domanda:

1. I genitori di figli fino ai 3 anni di età possono presentare domanda all'Inps utilizzando la procedura prevista per il normale congedo parentale
2. I genitori con figli con età compresa tra 3 e i 12 anni presentano domanda all'Inps, se la fruizione è precedente anche retroattivamente (massima decorrenza 5 marzo 2020), utilizzando le procedure telematiche del normale congedo parentale, disponibili dalla fine di marzo.
3. I genitori di figli portatori di handicap grave (maggiori di 12 anni), possono già beneficiare dello speciale congedo. Dovranno presentare apposita domanda e, qualora la fruizione sia precedente alla data della richiesta, la stessa potrà essere inoltrata con data retroattiva (massima decorrenza 5 marzo 2020)

I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Lavoratori autonomi

Possono accedere al beneficio i genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. L'indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera stabilita annualmente dalla legge e varia a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La domanda:

1. I genitori di figli minori di 1 anno di età possono presentare domanda all'Inps utilizzando la procedura prevista per il normale congedo parentale

2. I genitori con figli con età compresa tra 1 e 12 anni presentano domanda all'Inps e se la fruizione è precedente anche retroattivamente (massima decorrenza 5 marzo 2020), utilizzando le procedure telematiche del normale congedo parentale, disponibili dalla fine di marzo.
3. I genitori di figli portatori di handicap grave (maggiori di 12 anni), possono già beneficiare dello speciale congedo. Dovranno presentare apposita domanda e, qualora la fruizione sia precedente alla data della richiesta, la stessa potrà essere inoltrata con data retroattiva (massima decorrenza 5 marzo 2020)

I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici, invece, non devono presentare domanda all'Inps ma esclusivamente alla propria amministrazione pubblica che sarà competente anche per il pagamento dell'indennità.

Attenzione:

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile)
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

COVID 19: bonus per i servizi di baby-sitting

In alternativa allo speciale congedo, i genitori **di figli con handicap in situazione di gravità**, a prescindere dall'età anagrafica, iscritti a scuole di

ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali), possono **chiedere un bonus di 600 euro per l'acquisto** di servizi baby-sitting.

Le categorie che possono accedere al beneficio sono:

- lavoratori dipendenti del settore privato
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

L'importo del bonus è erogato tramite il **libretto famiglia**, secondo modalità che saranno rese disponibili dall'INPS nella prima settimana di aprile

Lavoratori dipendenti Pubblici

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- Medici
- Infermieri
- Tecnici di laboratorio biomedico
- Tecnici di radiologia medica
- Operatori sociosanitari
- al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per queste categorie di lavoratori il bonus:

- è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche
- l'importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.
-

La domanda

La richiesta di bonus per i figli portatori di handicap grave di 600 euro o 1000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, potrà essere presentata entro la prima settimana di aprile, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'istituto.

Il bonus, anche in questo caso, essendo una misura alternativa allo speciale congedo, non spetta se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o fruisca di strumenti di sostegno al reddito.

Può essere, invece cumulato nell'arco dello stesso mese con i giorni di permesso retribuito per legge 104/92 così come estesi dal DL 18/2020 (6 giorni + 12 giorni per i mesi di marzo e aprile) o con il prolungamento del

congedo parentale per figli con disabilità grave (di cui all'articolo 33 del D.lgs. 151/2001).

COVID 19: permessi ex legge 104

In riferimento ai permessi legati alla legge 104/92 è bene chiarire che non sono 12 giornate in più al mese, ma 12 giorni in totale per marzo e aprile in più ai tre già riconosciuti normalmente agli aventi diritto. I permessi sono, quindi, un totale di 18 per giorni per i mesi di marzo e aprile 2020.

Pertanto, fermo restando i 3 giorni canonici di permesso da fruire nei mesi di marzo e aprile (3 e 3), gli altri giorni possono essere cumulati in un solo mese o distribuiti a piacimento in due mesi.

La domanda

Il lavoratore già autorizzato ai permessi con validità comprensiva di marzo e aprile non è tenuto a presentare una nuova domanda all'istituto previdenziale. Il datore di lavoro deve considerare valida la certificazione.

Devono invece inoltrare domanda all'Inps:

- i lavoratori in mancanza di autorizzazione in corso di validità. In questi casi deve essere presentata domanda con le consuete modalità. Il provvedimento autorizzativo emesso dall'istituto dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro per la concessione dei giorni.
- I lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto da parte dell'Inps (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), solo nel caso non siano già stati autorizzati in precedenza e la certificazione comprenda i mesi di marzo e aprile.

COVID 19: i chiarimenti chiesti al Ministero e all'INPS

Sulla fruizione dello speciale congedo e dei permessi ex legge 104/92 con la Cgil Nazionale, già da alcuni giorni, ci siamo attivati con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'INPS, per avere dei chiarimenti rispetto a delle problematiche insorte per l'attuazione corretta del decreto ritenute di fondamentale importanza.

Per quanto riguarda il congedo:

- l'estensione del beneficio anche ai lavoratori autonomi con iscrizione ex ENPALS
- il conteggio dei giorni, qualora usufruiti a cavallo del weekend (es: venerdì e lunedì, se si conteggia anche il sabato e la domenica, giorni non lavorativi).

Per quanto concerne, invece i permessi ex legge 104/92:

→ se gli ulteriori giorni di permesso (12):

- sono fruibili anche dal lavoratore disabile, visto che il decreto del 18 marzo lascia ampi margini di interpretazione e lo stesso istituto nel messaggio commentato non prende minimamente in considerazione questa ipotesi
- in caso di lavoratori in regime di part time vi sia una riproporzione di detti permessi
- raddoppiano in caso di assistenza a più persone disabili.

Pertanto, prima di dare indicazioni sbagliate o false speranze, in un momento così delicato, riteniamo utile avere prima una risposta dagli organismi preposti.

Un caro saluto

Il Coordinatore dell'Area
(Alessandra Ambrosco)



p./il Collegio di Presidenza
(Silvino Candeloro)

